



COMUNICATO STAMPA n. 64/26

Lussemburgo, 23 aprile 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-414/25 | [Sedrata] ¹

Avvocato generale Emiliou: il Protocollo Italia-Albania è compatibile con la normativa dell'UE relativa alle procedure di rimpatrio e di asilo, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati

Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023, autorizza l'Italia ad istituire e gestire, sul territorio dell'Albania, centri per il trattenimento e il rimpatrio che restano assoggettati alla giurisdizione italiana, a scopo di gestione dei flussi migratori.

In tale contesto, due migranti che erano stati precedentemente trattenuti in Italia in virtù di ordini di espulsione sono stati trasferiti in un centro in Albania. Mentre si trovavano lì, hanno presentato domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti sono stati poi emessi due nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d'appello di Roma per convalida.

La Corte d'appello ha negato la convalida dei decreti, ritenendo che la normativa nazionale in questione fosse incompatibile con il diritto dell'UE. Le autorità italiane hanno quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione, la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

Il giudice del rinvio ha chiesto precisamente se il diritto dell'UE in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare ² e in materia di procedure di protezione internazionale ³ consenta il trattenimento in Albania di persone richiedenti protezione internazionale, e se esso consenta il loro trattenimento in uno Stato terzo anziché nello Stato membro competente per l'esame delle loro domande.

L'avvocato generale Nicholas Emiliou è dell'opinione che, in linea di principio, la Corte debba considerare il Protocollo e la relativa normativa italiana compatibili con il diritto dell'Unione europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.

In primo luogo, l'avvocato generale osserva che il **diritto dell'UE non impedisce a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del suo territorio.**

Tuttavia, **detto Stato resterebbe obbligato a rispettare tutte le garanzie previste dall'UE per i migranti**, incluso il diritto all'assistenza legale, all'assistenza linguistica ed ai contatti con i familiari e le autorità competenti ⁴. In particolare, **i minori e le altre persone vulnerabili devono godere di tutta la gamma di tutele previste dal sistema di asilo**, incluso l'accesso all'assistenza medica e all'istruzione.

In secondo luogo, le conclusioni rilevano che **la norma che consente ai richiedenti protezione internazionale di restare in uno Stato membro finché le loro domande sono pendenti non conferisce loro il diritto di essere riportati nel territorio di detto Stato.**

Nondimeno, **gli Stati membri devono adottare le misure organizzative e logistiche necessarie a garantire ai migranti il godimento dei diritti e delle tutele previsti dal diritto dell'Unione** ⁵. Ciò include il diritto di accesso a un giudice e ad un tempestivo riesame giurisdizionale al fine di evitare un trattenimento illegittimo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

³ [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

⁴ Pertanto, in caso di trattenimento illegittimo, le autorità devono tempestivamente provvedere affinché i migranti siano trasferiti in Italia e rilasciati.

⁵ Sotto tale profilo, la direttiva 2013/32/UE reitera le garanzie previste anche dalla [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.